

Fondazione «Lucana Film Commission»

Ente strumentale della Regione Basilicata – art. 44, L.R. n. 26/2011
Sede legale: Via S. Rocco n. 1, 75100 Matera (MT) – Sede uffici: Largo C. Azzarà 1, 85100 Potenza (PZ)
C.F. 93051910771 – P.IVA 01264230770 – PEC: lucanafilmcommission@pec.it

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Avviso pubblico «PO VAL D’AGRI 2026» – La copertura finanziaria minima del 30%

Atto di interpretazione autentica dell’Avviso, adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 – Versione 1.0

Premessa

Le presenti risposte costituiscono interpretazione autentica dell’Avviso pubblico «PO Val d’Agri 2026» per la concessione di contributi a sostegno di nuove produzioni cinematografiche, pubblicato sul B.U.R.B. n. 35 del 01/08/2026, con errata corrige dell’art. 6 pubblicata sul B.U.R.B. n. 36 del 03/08/2026. Esse chiariscono la portata di clausole già vigenti e non introducono requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’Avviso.

Le FAQ sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione, sezione «Amministrazione Trasparente – Avvisi pubblici», e si applicano uniformemente a tutti i partecipanti.

Le disposizioni dell’Avviso che vengono in rilievo

Disposizione	Contenuto
Art. 4.1, c. 5, lett. a)	Il soggetto richiedente deve attestare l’impegno a possedere, entro la data della firma del disciplinare, «una copertura finanziaria minima di progetto (da documentare nel plico di candidatura e illustrare all’interno del Piano finanziario), pari al 30% del costo totale del progetto», pena la decadenza dal contributo concesso.
Art. 4.2, c. 7	Alla data di presentazione della domanda non è richiesta alcuna copertura finanziaria minima; essa dovrà essere confermata, all’esito della valutazione, prima della sottoscrizione del disciplinare d’obbligo.
Art. 10, n. 3	Fra i documenti di candidatura è richiesta la «Dichiarazione attestante la disponibilità della copertura finanziaria minima, dettagliata nel Piano finanziario (Allegato 4)», con la documentazione probatoria dei finanziamenti certi e ottenuti.
Allegato 4 – Piano finanziario	«La somma delle fonti (contributo LFC incluso) deve pareggiare il costo complessivo di progetto. La copertura diversa dal contributo LFC non può essere inferiore al 30% del costo totale.»
Art. 12 – Criterio B1	Attribuisce fino a 15 punti in funzione del rapporto $(CG - C)/CG$, ossia della quota di costo non coperta dal contributo richiesto.
Art. 13, nn. 2 e 4	Il beneficiario si obbliga a garantire la copertura finanziaria minima di progetto e a cofinanziare l’importo dell’opera non oggetto di contribuzione.

1. Che cos’è la copertura finanziaria minima del 30%

1.1 – In che cosa consiste?

È la quota del costo complessivo dell’opera che deve risultare finanziata da fonti diverse dal contributo della Fondazione Lucana Film Commission. Il Piano finanziario (Allegato 4) deve pareggiare: la somma di tutte le fonti — contributo LFC incluso — deve eguagliare il costo complessivo di progetto, e la parte non riconducibile al contributo LFC non può scendere sotto il 30% di tale costo.

Non si tratta, quindi, di un versamento da effettuare alla Fondazione né di una cauzione: è la dimostrazione che il progetto sta in piedi finanziariamente anche per la parte che l’aiuto pubblico non copre.

1.2 – Su quale base si calcola il 30%?

Sul costo totale del progetto quale risultante dal preventivo del bilancio totale di produzione (Allegato 2), e non sul solo preventivo analitico delle spese da sostenere in Basilicata, né sulle sole spese ammissibili localizzate nel Comprensorio. Il parametro è il costo complessivo dell’opera.

2. Chi deve garantire il 30%

2.1 – Il 30% è a carico di chi presenta la domanda o della Fondazione?

È integralmente a carico del soggetto richiedente, ossia dell'impresa di produzione che presenta la candidatura e che realizzerà l'opera. La Fondazione interviene esclusivamente con il contributo a fondo perduto, nei limiti di intensità e di massimale previsti dall'art. 4.1, c. 4; tutto ciò che eccede tale contributo è onere del produttore.

Lo confermano, in modo espresso, gli obblighi del beneficiario di cui all'art. 13: il n. 2 impone di «garantire una copertura finanziaria minima di progetto», il n. 4 impone il «cofinanziamento dell'importo dell'opera non oggetto di contribuzione». Si tratta di obblighi che l'Avviso pone in capo all'impresa beneficiaria e a nessun altro soggetto.

2.2 – Il 30% deve essere denaro proprio della casa di produzione?

No. L'Avviso non richiede che la quota provenga dal patrimonio del produttore: richiede soltanto che provenga da fonte diversa dal contributo LFC. Concorrono pertanto alla copertura, a titolo esemplificativo:

- risorse proprie dell'impresa (mezzi propri, autofinanziamento, apporti dei soci);
- apporti di coproduttori o produttori associati, risultanti da contratti di coproduzione regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (art. 10, n. 5);
- minimi garantiti, pre-vendite e corrispettivi di distributori, broadcaster o fornitori di servizi media audiovisivi, risultanti da deal memo o contratto (art. 10, n. 4);
- apporti di investitori esterni alla filiera cinematografica e audiovisiva, risultanti da contratti regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (art. 10, n. 3);
- il credito d'imposta (tax credit) e altre misure pubbliche di sostegno, nei limiti di cumulo consentiti dall'art. 4.1, c. 6 e fermo il divieto di doppio finanziamento della medesima spesa (art. 13, n. 5);
- contributi di enti sovranazionali, nazionali o regionali, comprovati da documentazione giustificativa ufficiale dell'ente erogante (art. 10, n. 3).

Non concorrono invece alla copertura: il contributo LFC oggetto della domanda; le prestazioni rese a titolo gratuito o non documentabili; le poste meramente figurative prive di un corrispondente titolo giuridico.

2.3 – Il 30% può essere apportato dai fornitori lucani o dai Comuni del Comprensorio?

Solo se e nella misura in cui l'apporto si traduca in una fonte di finanziamento documentata e giuridicamente vincolante — ad esempio un contributo deliberato da un Comune, o un contratto di sponsorizzazione. Sconti, agevolazioni tariffarie o ospitalità offerte da operatori del territorio non costituiscono fonti di copertura, ma riducono il costo di progetto e, quindi, la base su cui il 30% viene calcolato.

2.4 – Nel caso di coproduzione, chi risponde della copertura verso la Fondazione?

Il soggetto richiedente, che è l'unico interlocutore della Fondazione e l'unico firmatario del disciplinare d'obbligo. Gli apporti dei coproduttori rilevano ai fini del pareggio del Piano finanziario, ma non trasferiscono su di essi la responsabilità dell'obbligo. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4.2, c. 8, lett. b), non sono ammessi come soggetti richiedenti i produttori che partecipino alla produzione a titolo meramente finanziario, senza alcun apporto tecnico o artistico: ciò non impedisce, tuttavia, che un investitore terzo finanzi il progetto.

3. Come si calcola in concreto

3.1 – Qual è il rapporto fra il 30% e le intensità di aiuto dell'art. 4.1, c. 4?

Il 30% è la soglia minima della quota non coperta dall'aiuto. Poiché le intensità massime dell'Avviso sono già inferiori al 100%, per alcune tipologie di opera la soglia è automaticamente soddisfatta; per documentari

e cortometraggi, invece, essa coincide esattamente con il complemento dell'intensità massima, sicché chiedendo il massimo consentito ci si colloca sul limite.

Tipologia di opera	Intensità massima	Massimale	Quota non coperta dal contributo LFC
Documentari	70% delle spese ammissibili	€ 20.000	30% – coincide con la soglia minima
Cortometraggi	70% delle spese ammissibili	€ 30.000	30% – coincide con la soglia minima
Fiction televisive	40% (50% opere prime/seconde o «difficili»)	€ 250.000	60% (50%) – soglia ampiamente superata
Lungometraggi	40% (50% opere prime/seconde o «difficili»)	€ 250.000	60% (50%) – soglia ampiamente superata
Medie imprese	massimo 50%	come sopra	almeno 50%
Grandi imprese	massimo 40%	come sopra	almeno 60%

Si rammenta che l'intensità e il massimale operano congiuntamente: il contributo concedibile è il minore fra la percentuale e l'importo massimo. Nella generalità dei casi è il massimale in valore assoluto a risultare vincolante, con la conseguenza che la quota di copertura a carico del produttore è, di fatto, ben superiore al 30%.

3.2 – Alcuni esempi di calcolo

Ipotesi	Costo totale (CG)	Contributo concedibile (C)	Copertura a carico del produttore	Punteggio criterio B1
Documentario	€ 40.000	€ 20.000 (massimale)	€ 20.000 – 50,0%	10 punti
Cortometraggio	€ 50.000	€ 30.000 (massimale)	€ 20.000 – 40,0%	10 punti
Cortometraggio al limite	€ 42.860	€ 30.000 (70%)	€ 12.860 – 30,0%	0 punti
Lungometraggio opera prima	€ 600.000	€ 250.000 (massimale)	€ 350.000 – 58,3%	15 punti
Fiction TV – media impresa	€ 700.000	€ 250.000 (massimale)	€ 450.000 – 64,3%	15 punti

3.3 – Limitarsi al 30% conviene?

No. Il criterio B1 dell'art. 12 valuta proprio il rapporto $(CG - C)/CG$, ossia la quota di costo non coperta dal contributo richiesto, e attribuisce: 0 punti se il rapporto è pari a 0,3; 10 punti se maggiore di 0,3 e non superiore a 0,5; 15 punti se maggiore di 0,5. Chi si colloca esattamente sulla soglia minima è ammissibile, ma non consegue alcun punto su un criterio che ne mette in palio quindici. Il criterio C2 valorizza inoltre, con ulteriori 5 punti, la qualità e l'affidabilità dei partner coinvolti ai fini della copertura finanziaria.

4. Quando e come si dimostra

4.1 – La copertura va dimostrata già al momento della domanda?

No. L'art. 4.2, c. 7 è esplicito: alla data di presentazione della domanda non è richiesta alcuna copertura finanziaria minima. Ciò che deve essere presentato nel plico di candidatura è la dichiarazione attestante la disponibilità della copertura, dettagliata nel Piano finanziario (Allegato 4), con la documentazione probatoria dei finanziamenti eventualmente già certi e ottenuti.

La copertura effettiva deve essere confermata, a pena di decadenza dal beneficio e di revoca del contributo, prima della sottoscrizione del disciplinare d'obbligo di cui all'art. 14.

4.2 – Come si conciliano l'art. 4.1, c. 5 («da documentare nel plico di candidatura») e l'art. 4.2, c. 7 («non è richiesta alcuna copertura finanziaria minima»)?

Le due disposizioni non sono in contraddizione perché si riferiscono a due oggetti distinti: la prima al documento, la seconda alla provvista.

In sede di candidatura è richiesto il documento — il Piano finanziario (Allegato 4) sottoscritto digitalmente, che espone le fonti previste, ne indica la natura e allega i titoli già disponibili — e il correlativo impegno a

perfezionare la copertura entro la firma del disciplinare. Non è richiesta, invece, la prova che le somme siano già acquisite: sarebbe un onere incompatibile con la fisiologia del finanziamento delle opere audiovisive, nella quale le fonti si consolidano progressivamente.

Ne consegue, in sede di istruttoria di ammissibilità, che:

- l'assenza dell'Allegato 4 nel plico costituisce carenza documentale, sanabile mediante soccorso istruttorio solo ove il documento risulti già formato e sottoscritto entro il termine perentorio;
- la circostanza che le fonti indicate nell'Allegato 4 non siano ancora perfezionate non costituisce causa di inammissibilità della domanda;
- un Piano finanziario che non pareggi, o che esponga una quota non-LFC inferiore al 30%, non è una mera irregolarità formale: esso attesta un progetto strutturalmente incapace di soddisfare il requisito e va valutato come tale.

4.3 – Con quali documenti si prova la copertura?

Fonte di copertura	Documentazione probatoria
Risorse proprie dell'impresa	Documentazione contabile o bancaria attestante la disponibilità; delibera degli organi sociali per gli apporti dei soci
Contributi pubblici (enti sovranazionali, nazionali, regionali)	Documentazione giustificativa ufficiale dell'ente che eroga il contributo (art. 10, n. 3)
Investitori esterni alla filiera audiovisiva	Contratti regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (art. 10, n. 3)
Coproduttori e produttori esecutivi	Contratti di coproduzione o di produzione esecutiva regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (art. 10, n. 5)
Distributori e broadcaster	Deal memo o contratto di distribuzione con broadcaster o fornitore di servizi media audiovisivi di rilevanza nazionale e/o internazionale (art. 10, n. 4)
Credito d'imposta	Documentazione attestante il diritto alla fruizione, nei limiti di cumulo di cui all'art. 4.1, c. 6

4.4 – Che cosa accade se la copertura non viene confermata prima della firma?

Il soggetto decade dal beneficio e il contributo è revocato (art. 4.1, c. 5 e art. 4.2, c. 7). Le risorse così liberate rientrano nella dotazione dell'Avviso e possono essere destinate allo scorrimento della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 4.1, c. 7.

5. Che cosa il 30% non è

5.1 – Il 30% coincide con l'anticipazione del 30% prevista dall'art. 8?

No, e la coincidenza numerica non deve trarre in inganno. Si tratta di due istituti del tutto distinti:

	Copertura finanziaria minima	Anticipazione
Fonte	Art. 4.1, c. 5, lett. a)	Art. 8, c. 2, lett. a)
Base di calcolo	30% del costo totale del progetto	30% del contributo assegnato
Direzione del flusso	Risorse che il produttore porta sul progetto	Risorse che la Fondazione eroga al beneficiario
Presupposto	Da confermare prima della firma del disciplinare	Richiesta del beneficiario, previa fideiussione o polizza pari alla somma erogata maggiorata del 5%
Natura	Requisito di concessione	Modalità di erogazione, alternativa al pagamento in unica soluzione a saldo

5.2 – Il 30% deve essere speso nel Comprensorio della Val d'Agri?

No. Il vincolo di localizzazione dell'art. 6.1, come rettificato dall'errata corregge pubblicata sul B.U.R.B. n. 36 del 03/08/2026, riguarda l'aiuto concesso — il 100% del contributo deve essere speso nel territorio dei 35 Comuni del Comprensorio — e non la quota di cofinanziamento. Il produttore resta libero di allocare altrove

la spesa coperta con risorse proprie, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 4.1, c. 5, lett. c) (almeno l'80% dei giorni di ripresa in Basilicata) e all'art. 13, n. 3 (almeno l'80% delle riprese in esterno nei Comuni del Comprensorio).

5.3 – Il 30% è un requisito di ammissibilità formale della domanda?

No. È un requisito di concessione, la cui verifica sostanziale è collocata a valle della graduatoria e a monte della firma del disciplinare. In sede di ammissibilità formale rileva unicamente la presenza e la regolare sottoscrizione dell'Allegato 4 fra i documenti di cui all'art. 10.

Luogo e data: _____

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Amministrativo
Avv. Gerardina Sileo